

Care rotariane e cari rotariani,

ogni anno un numero crescente di giovani partecipa al programma di scambio **visite** rivolto agli apprendisti e torna entusiasta dell'esperienza vissuta! Senza il vostro generoso sostegno, che consente agli apprendisti di cogliere questa opportunità, il nostro programma sarebbe ancora agli albori. Per fortuna non è così, e possiamo già annoverare numerosi giovani che aderiscono a questa iniziativa di **visite**, grazie al vostro contributo e al vostro impegno.

L'associazione **visite** è nata il 16 aprile 2008, data in cui si è svolta l'assemblea costitutiva. Saremmo lieti di accogliere anche il vostro club tra i membri dell'associazione, in quanto potrebbe fornire un contributo essenziale alla promozione dei nostri giovani apprendisti.

DOMANDA D' AMMISSIONE

Rotary Club	
Cognome	
Nome	
Funzione	
Indirizzo	
E-Mail	

Il nostro Rotary Club ha accettato lo statuto dell'associazione **visite** e acconsente di partecipare attivamente al programma di scambio rivolto agli apprendisti promosso dal Rotary Club. La quota associativa annua corrisponde attualmente a CHF 600.--. L'ammissione in qualità di socio è subordinata alla conferma da parte della direzione e al successivo versamento della quota annua.

Sottoscrivendo il presente formulario, il nostro Rotary Club richiede di essere ammesso all'associazione **visite**.

Luogo e data

Firma

Si prega di inviare il presente formulario debitamente compilato al seguente indirizzo: **visite**, Direzione programma, Aathalstr. 40, CH-8610 Uster

Una volta ricevuta la vostra domanda e ottenuta la conferma da parte della direzione, ratificheremo la vostra ammissione nell'associazione **visite** e vi trasmetteremo in allegato la fattura per il versamento della quota associativa. Siamo ansiosi di collaborare con voi e il vostro club.

Rot. Marianne Dobler-Müller
responsabile programma **visite**

Statuto dell'associazione visite

I. Informazioni generali

Art. 1

Denominazione e sede

Con la denominazione “**visite - scambi tra apprendisti con il patrocinio del Rotary**” è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC avente sede a Uster.

Art. 2

Scopo

L'associazione persegue unicamente uno scopo di utilità pubblica, e precisamente la promozione di scambi tra apprendisti a livello nazionale e internazionale. L'associazione non persegue fini di carattere commerciale e non è finalizzata al conseguimento di utili.

Art. 3

Conseguimento dello scopo

L'associazione si prefigge il conseguimento del fine sociale mediante:

- l'organizzazione e la realizzazione di programmi di scambio rivolti agli apprendisti
- il finanziamento dei programmi di scambio attraverso il patrimonio sociale (art. 5)
- la creazione e il mantenimento di contatti con aziende formatrici svizzere ed estere, scuole professionali, organizzazioni professionali, servizi e autorità cantonali e federali presenti sul territorio nazionale nonché con i Rotary Club nazionali e di altri Paesi
- la cura dei contatti, in una prospettiva di lungo periodo, con i giovani che hanno partecipato a un'esperienza di scambio, al fine di promuovere e sostenere la loro crescita personale.

Art. 4

Soci

a) Possono aderire all'associazione esclusivamente persone giuridiche. Sono ammessi in qualità di soci i Rotary Club che hanno dichiarato la propria adesione. La direzione dell'associazione decide in merito all'ammissione definitiva dei soci.

b) È possibile uscire dall'associazione al termine di ciascun esercizio (fine giugno) presentando una dichiarazione scritta alla direzione con un preavviso di sei mesi.

Art. 5

Risorse finanziarie

a) L'associazione non opera a fini di lucro.

b) Le risorse finanziarie necessarie al conseguimento del fine sociale vengono reperite attraverso:

- i contributi dei soci
- i costi inerenti agli scambi (importi di base per ogni apprendista che partecipa a uno scambio)
- liberalità, offerte volontarie e proventi di qualsiasi natura.

Art. 6

Responsabilità

a) Per gli obblighi dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci, ai sensi dell'art. 75a CC.

b) Onde beneficiare di una protezione giuridica e di una copertura finanziaria dei rischi, in particolare per quanto concerne i rischi “vita” e “cose”, è prevista la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile d'impresa con un'adeguata somma di copertura.

II. Organizzazione

Art. 7

Organi dell'associazione

- a) Organi dell'associazione sono l'assemblea sociale, la direzione e l'ufficio di revisione.
- b) L'attività degli organi sociali è svolta a titolo onorifico; sono previsti fundamentalmente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli esborsi in contanti.

Art. 8

Assemblea sociale

- a) Ogni membro dell'associazione delega due persone aventi diritto di voto. Questi delegati costituiscono insieme l'assemblea sociale, ossia l'organo supremo dell'associazione stessa.
- b) L'assemblea sociale designa il presidente e gli altri membri della direzione (da due a quattro persone), con un mandato di durata biennale.
- c) L'assemblea sociale svolge le seguenti funzioni:
- approvazione del rapporto annuale redatto dalla direzione
 - approvazione del conto annuale
 - presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione
 - approvazione del budget
 - decisione in merito all'importo della quota associativa annua
 - scarico della direzione
 - approvazione del regolamento emanato dalla direzione in merito all'organizzazione e alle funzioni dell'organo di gestione
 - modifiche dello statuto
 - scioglimento dell'associazione, liquidazione del patrimonio sociale e destinazione dell'eventuale ricavo conseguito.
- d) L'assemblea sociale è convocata dalla direzione, di norma una volta l'anno. Si considera legalmente costituita quando è presente almeno metà dei delegati. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti. L'annuenza scritta di tutti i delegati a una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.
- e) L'anno sociale di visite coincide con quello del Rotary.

Art. 9

Direzione

- a) La direzione ha il diritto e il dovere di curare tutti gli interessi dell'associazione, in conformità allo statuto, e di rappresentarla. Ha il compito di svolgere tutte le funzioni non riservate, per legge o ai sensi dello statuto, all'assemblea sociale. Si autocostruisce.
- b) La direzione ha facoltà di designare un organo di gestione ed emana un regolamento concernente l'organizzazione e la gestione di quest'ultimo.
- c) La direzione viene convocata dal presidente. L'assemblea si considera legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. L'annuenza scritta di tutti i membri della direzione a una proposta è parificata a una decisione della direzione, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea. Per ciascuna assemblea deve essere redatto un verbale.
- d) Per i documenti giuridicamente vincolanti, il presidente e un membro della direzione appositamente designato hanno diritto di firma collettiva a due.

Art. 10

Ufficio di revisione

L'assemblea sociale designa un ufficio di revisione competente, che rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Art. 11

Organo di gestione

Per conseguire lo scopo sociale è possibile designare un organo di gestione.

- a) Tale organo svolge le funzioni che gli vengono affidate dalla direzione e mette in atto le delibere dell'assemblea sociale e della direzione.
- b) È responsabile della buona riuscita e del livello qualitativo delle esperienze di scambio e delle attività di ordinaria amministrazione ad esse correlate. In caso di necessità, offre un supporto alla crescita personale degli apprendisti dopo l'esperienza di scambio.
- c) Informa la direzione circa le proprie attività. Esercitando il diritto di proposta, sostiene la direzione nello svolgimento delle proprie funzioni, assicurando il buon esito degli scambi tra apprendisti. Partecipa inoltre alle assemblee della direzione, nell'ambito delle quali può esprimere il proprio parere mediante voto consultivo.

Art. 12

Consiglio dei Governatori

Sussiste un obbligo di informazione da parte dell'associazione visite nei confronti del Multidistrict Administrative Group (MAG). Pertanto l'associazione deve presentare al Consiglio dei Governatori, entro i termini stabiliti, il rapporto annuale, il conto annuale, il rapporto di revisione e le variazioni delle quote associative relativi all'ultimo esercizio.

III. Scioglimento e liquidazione

Art. 13

Scioglimento

- a)** Lo scioglimento dell'associazione può essere decretato mediante delibera dell'assemblea sociale, a condizione che si esprima a favore di tale provvedimento la maggioranza assoluta di tutti i delegati, presenti e assenti. Restano salve le cause di scioglimento previste dalla legge.
- b)** In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea sociale deve designare un liquidatore. Tale incarico può essere affidato a un membro della direzione.
- c)** La destinazione del patrimonio di liquidazione viene stabilita in conformità a quanto sancito dalla legge. Le risorse rimanenti dopo lo scioglimento verranno devolute a un ente con finalità identiche o simili a quelle di visite. Non è consentito distribuire tali risorse tra i soci.

Art. 14

Diritto applicabile

Per qualsiasi questione non regolamentata dal presente statuto si fa riferimento a titolo suppletivo alle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) e del Codice delle obbligazioni (CO).

8616 Riedikon-Uster,
4 novembre 2009

Rico Trümpler, Presidente
Marianne Dobler-Müller, responsabile programma